

@prot. n. **0100/S. G.**

Roma, 3 Maggio **2012**

Al Provveditorato Regionale della Puglia
 dell' Amministrazione Penitenziaria BARI

Allo Studio Legale SCARCELLA Alessio Orazio
 Via Mario Pagano,228 TRANI

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
 e per le Relazioni con il Pubblico D.A.P.
 Vice Capo Vicario del Dipartimento
Presidente dottoressa Simonetta MATONE
ROMA

e,per quanto di diretta competenza amministrativo/contabile:
 Alla Direzione reggente degli Istituti Penali TRANI

Alla Segreteria Provinciale OSAPP c/o gli Istituti Penali
 Signor LAMANUZZI Bartolomeo + 5 TRANI

Oggetto: F.E.S.I. anno 2011 – Reperibilità con discutibile attivazione recupero somme a discapito del personale Corpo Polizia Penitenziaria degli Istituti Penali di Trani -

Lo scrivente Vice Segretario Generale Nazionale nel fare doveroso seguito alla propria nota @ n. 402/S.G. datata 2 dicembre 2011 ad oggi da codesto Ente lasciata privo di riscontro in violazione alle più elementari regole sulle corrette Relazioni Sindacali, deve anche questa volta eccepire quanto segue:

Premesso che il Sindacato OSAPP sarebbe stato per le vie brevi reso partecipe della nota @ n.27971 del 2 novembre scorso della direzione penitenziaria di Trani in merito a talune discutibili "osservazioni" poste al vaglio di codesto Ente e che riguardavano più unità di Polizia Penitenziaria in disposte funzione di ordini formali di Polizia Giudiziaria che nei recenti mesi del 2011 avrebbe su esplicito mandato dell'Autorità Giudiziaria per indagine c.d. "delegata" che riguardavano **detenuti** all'interno del Penitenziario di Trani e, che gli stessi dipendenti avrebbero effettuato un congruo numero di "**reperibilità**" che tra l'altro rientrano comunque nel numero complessivo di 4 giornaliere secondo l'Accordo Sindacale Regionale del 2001;

Che sulla questione **reperibilità**, come sul numero complessivo assegnate per ogni singolo Istituto o sede di Unità Lavorativa di riferimento l'impiego numerico della Polizia Penitenziaria e quelle utilizzate nel regime di "reperibilità" nella specifica attività direttamente connessa con il Carcere anche se trattasi di attività P.G. troverebbe spazio normativo nell'articolo 18, comma 7, legge 395/90 e comma 6 articolo 18 legge 15/12/1990 n.395, che maggiore esplicita chiarezza la offre la lettura della Lettera Circolare GDAP-0229172-2009 e nota GDAP -0347407-2009 del 28/8/2009 Ufficio Trattamento Giuridico ed Economico della Polizia Penitenziaria DAP si conclude, quindi, la questione appariva al Sindacato interrogante normativamente contabilmente superata, ma così di fatto non è stato.

Sebbene giova a tal sostegno segnalare che nell'ultimo decennio le Vostre articolazioni dirigenziali periferiche penitenziarie per dirette responsabilità in ambito regionale non sembrano si siano pedissequamente attenute alla nota n. 10981 del 9 luglio 2009 Ufficio della Contabilità PRAP Puglia Bari sul rispetto **dell'1%** per cento della forza di polizia presente in ciascun Provveditorato Regionale ,non si comprendono ne si legittimano le ulteriori disposizioni emanate unilateralmente dal Vostro Ufficio prima con atto n. 27020UPF/RSind del 4.10.2011, dopo con ulteriore nota n. 31509 UPF/PPol del 10/11/2011 senza alcun confronto successivo con le OO. SS. che sul FESI 2011 come sulla specifica materia avevano partecipato alla trattativa Regionale e che vantano oggi il diritto dell'informazione anche su casi singoli ed isolati al pari di casi complessi e generalizzati,la invito a disporre l'immediata revoca delle disposizioni e Decreti emessi dalla direzione penitenziaria di Trani numero 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25 - emessi nella data del 20 aprile 2012 la cui notifica è avvenuta in date successivamente diverse ed i cui avviati ricorsi sono stati dai medesimi dipendenti, d' intesa con il Sindacato interrogante, regolarmente depositati con l'intento di ottenerne la **sanatoria** al pari di quelle somme già liquidate nei precedenti anni tra cui il 2010 sempre nella sede di Trani per chi nella identica situazione ne ha già beneficiato senza alcun rimborso. **A tal sostegno e per il pagamento degli emolumenti accessori dovuti x il FESI anno 2011 – le effettuate disposte reperibilità lavorate su ordini formali, nel caso che qui ci interessa direttamente verrebbe in soccorso dei dipendenti come della tesi sostenuta dal Sindacato di Polizia OSAPP, la Delibera della Commissione Nazionale di Garanzia ex art. 29 d.P.R. n. 164/2002 datata 20 dicembre 2011.** In attesa di chiarimenti,si ringrazia e si porgono distinti saluti.

DOMENICO MASTRULLI
 Vice segretario Generale Nazionale OSAPP

